



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n.99 dei 09/04 /2014 - 16/04/2014</b> <b>Udienza pubblica del 25/03/2014</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<b>Titolo:</b>  Finanza regionale – Ricorso della Provincia di Bolzano – Misure di stabilizzazione della finanza pubblica – Gratuità di incarico conferito dalla Pubblica Amministrazione a titolari di cariche elettive, salvo rimborso spese, e limitazione a 30 euro di eventuali gettoni di presenza – Asserita disposizione di un vincolo relativo ad una singola voce di spesa, limitativa dell'autonomia finanziaria della Provincia - Insussistenza - Norma contenente principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica – Disposizione statutaria volta all'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato – Non fondatezza della questione.  <b>Testo:</b>  Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.e e agli artt. 79 e 104, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nella parte in cui stabilisce per i titolari di cariche elettive incarichi a titolo gratuito conferiti dalla pubblica amministrazione, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, spese rimborsate, e la limitazione a 30 euro di eventuali gettoni di presenza. La norma oggetto dell'impugnativa va considerata come principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica», ascrivibile alla competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. e, inoltre, il comma denunciato, oltre ad inserire il principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle indicate pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive (inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo), comporta che i soggetti che svolgono detti incarichi hanno diritto esclusivamente al



	<p>rimborso delle spese sostenute, e che gli eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. Non è ravvisabile, altresì, alcuna violazione dei menzionati parametri statutari in quanto la Provincia autonoma di Bolzano, per espressa previsione dell'art. 79, comma 4 dello statuto, è tenuta ad adeguare la propria legislazione ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato. Nel caso di specie, in particolare, la normativa statale censurata introduce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che costituisce un limite applicabile alla legislazione provinciale.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 5 co. 5  legge 30/07/2010 n. 122</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 3  Costituzione art. 119  statuto regione Trentino Alto Adige art. 79  statuto regione Trentino Alto Adige art. 104 co. 1</p>

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**  
**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

